

Rivista **ODC**

J.M. COUTINHO DE ABREU

***ANCHE I CODICI DI COMMERCIO PASSANO***

1

---

2018

**ISSN 2282 - 667X**

**Direttore responsabile:** *Francesco Denozza*

**Editorial Board/Direzione scientifica:** *Pierre-Henri Conac, Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Francesco Denozza, Stefan Grundmann, Carlo Ibba, Jonathan Macey, Marco Maugeri, Vincenzo Meli, Massimo Miola, Andrea Perrone, Serenella Rossi, Giuliana Scognamiglio, Ruggero Vigo*

**Editorial Staff/Redazione scientifica:** *Alessio Bartolacelli, Elisabetta Codazzi, Chiara Garilli, Carmen Herrero Suarez, Corrado Malberti, Alessio Scano, Alessandra Zanardo*

**Referees/Revisione scientifica:** *Niccolò Abriani, Elisabetta Bertacchini, Vincenzo Calandra Buonauro, Lucia Calvosa, Stefano Cerrato, Antonio Cetra, Nicoletta Ciocca, Monica Cossu, Concetto Costa, Renzo Costi, Emanuele Cusa, Vincenzo Di Cataldo, Philipp Fabbio, Marilena Filippelli, Carlo Felice Giampaolino, Gianvito Giannelli, Paolo Giudici, Andrea Guaccero, Gianluca Guerrieri, Giuseppe Guizzi, Aldo Laudonio, Mario Libertini, Elisabetta Loffredo, Giorgio Marasà, Marisaria Maugeri, Aurelio Mirone, Paolo Montalenti, Mario Notari, Michele Perrino, Paolo Piscitello, Giuseppe B. Portale, Gaetano Presti, Roberto Sacchi, Luigi Salamone, Davide Sarti, Laura Schiuma, Maurizio Sciuto, Renato Santagata, Antonio Serra, Marco S. Spolidoro, Lorenzo Stanghellini, Mario Stella Richter, Andrea Tina, Alberto Toffoletto, Umberto Tombari, Paolo Valensise, Francesco Vella, Andrea Vicari, Roberto Weigmann*

## ANCHE I CODICI DI COMMERCIO PASSANO\*

JORGE MANUEL COUTINHO DE ABREU\*\*

SOMMARIO: 1. – Il diritto commerciale prima dei codici di commercio. – 2. L'era dei codici di commercio. – 3. Tendenze nella direzione dell'unificazione del diritto privato. – 4. Codici commerciali e decodificazione. – 5. Tra l'unificazione del diritto privato e la decodificazione: spazio per la (ri)codificazione commerciale? – 6. Per altre conversazioni.

### *1. Il diritto commerciale prima dei codici di commercio*

Il diritto commerciale per molti secoli si è formato e sviluppato senza codificazioni legali generali.

In realtà, un diritto commerciale in senso stretto, come corpo o sistema normativo (sostanzialmente) autonomo, “speciale” in relazione al diritto “comune”, regolatore dell'attività commerciale, è nato nel secolo XII (ed è cresciuto nei secoli successivi), dapprima in città italiane, poi in varie regioni della Catalogna, della Francia, ecc. La paternità di tale diritto è da ascrivere alla borghesia commerciale e finanziaria, che non ebbe la necessità di una intermediazione da parte del potere politico, né di leggi speciali da questo emanate<sup>1</sup>.

In quella epoca medioevale, i (grandi) mercanti e le loro corporazioni forgiarono e/o svilupparono regole, istituti e principi giuridici innovatori come la libertà di forma dei contratti commerciali, il rafforzamento del credito commerciale (con accento posto sull'istituto del fallimento), gli ausiliari di commercio (amministratori, cassieri, agenti, commissari), vari istituti di diritto della navigazione, i segni distintivi del commercio (ditta, nome, insegna di stabilimento commerciale), le scritture contabili commerciali, le lettere di cambio, le assicurazioni (principalmente marittime), le società in accomandita e in nome collettivo.

Nell'epoca moderna, nonostante la statalizzazione/nazionalizzazione del diritto commerciale, questo ha continuato a svilupparsi – si ricordino le compagnie coloniali privilegiate del Seicento e del Settecento, archetipi delle società per azioni odierne – prescindendo dalla codificazione legale. Con l'eccezione, forse, delle *ordonnances* di

---

\* Originale in lingua portoghese. Traduzione di Alessio Bartolacelli.

\*\* Professore ordinario della Facoltà di diritto dell'Università di Coimbra. Indirizzo email: [jabreu@fd.uc.pt](mailto:jabreu@fd.uc.pt); Il testo costituisce una versione, con l'aggiunta di poche note, dell'intervento dell'autore al colloquio di diritto lusobrasiliano «Perspectivas de Evolução do Direito Comercial, em Portugal e no Brasil», organizzato dalla Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e dalla Faculdade de Direito della Universidade de Lisboa, e tenutosi presso quest'ultima il 3 e 4 marzo 2015.

<sup>1</sup> Cfr., con indicazioni bibliografiche (e con particolare riferimento alle opere di L. Goldschmidt, T. Ascarelli e F. Galgano), J.M. COUTINHO DE ABREU, *Curso de direito comercial*<sup>10</sup>, vol. I, Coimbra, Almedina, 2016, 31 s.

commercio (1673) e della marina (1681) di Colbert, primo complesso normativo generale in materia commerciale.

## 2. *L'era dei codici di commercio*

Il secolo XIX è l'epoca dei codici. Ma ancora dei codici di commercio.

Senza uscire d'Europa, vari Paesi hanno in quel periodo avuto due codici di commercio (e un codice civile): ad esempio, Spagna (1829, 1885), Portogallo (1833, 1888), Germania (1861, 1897), Italia (1865, 1882). Già qui si verifica il fenomeno del *passaggio, o esaurimento, dei codici commerciali*. Si tratta tuttavia di *passaggio di testimone*, di scomparsa di un codice perché il successivo prenda il suo posto.

Il primo di tali codici fu quello francese del 1807. Dovendo molto alle *ordonnances* di Colbert, era il codice della borghesia commerciale e finanziaria, ma già anche della nascente borghesia industriale. Il diritto commerciale si consolidava allora come forza centripeta: attraeva i settori di attività economica più dinamici e progressisti, insoddisfatti del conservatorismo immobilista ed immobiliare dei codici civili.

Si noti, tuttavia, che il codice francese non conteneva la disciplina generale dei contratti e delle obbligazioni commerciali e regolava specificamente pochissimi contratti commerciali. Ciò proprio perché la disciplina contrattuale era già contenuta nel codice civile. La qualifica degli atti e dei contratti (in generale) come commerciali compariva nel codice del 1807 principalmente per determinare chi era il commerciante, titolare di uno statuto specifico. Il raddoppiamento normativo dei sistemi delle obbligazioni e dei contratti (uno civile, l'altro commerciale) è più evidente in altri Paesi, anche dopo la codificazione civile<sup>2</sup>.

Grandi capitoli dei codici di commercio ottocenteschi erano, in particolare, lo *statuto del commerciante*, gli *atti e contratti di commercio* (ivi inclusi le lettere di cambio, cambiali e assegni, e le società commerciali), i *fallimenti* ed il *commercio marittimo*.

## 3. *Tendenze nella direzione dell'unificazione del diritto privato*

Durante il secolo XX e l'attuale si è andato assistendo alla "*generalizzazione*" o "*comunizzazione*" di *istituti* tradizionalmente giuridico-commerciali ed originariamente utilizzati solamente da o per commercianti o per il commercio. Si pensi, ad esempio, alle lettere di cambio (utilizzabili da non commercianti e per operazioni non commerciali), alle società (i tipi delle società commerciali possono essere adottati per l'esercizio di attività non commerciali), alle assicurazioni (utilizzabili anche in relazione a cose e persone al di fuori dell'ambito commerciale), al fallimento o all'insolvenza (in diversi Paesi ha cessato di essere

---

<sup>2</sup> V. F. GALGANO, *Storia del diritto commerciale*<sup>2</sup>, Bologna, Il Mulino, 1980, 83 s.

un istituto esclusivo dei commercianti), ai segni distintivi del commercio (ditte, loghi, marchi utilizzabili anche da non commercianti, compresi non imprenditori), alle scritture contabili cosiddette commerciali (estese, anche grazie al diritto tributario, a non commercianti), al cosiddetto registro commerciale (in cui si dà ugualmente pubblicità anche a fatti riguardanti non commercianti), agli interessi “commerciali” (applicabili anche a crediti di cui siano titolari “imprese” non commerciali).

La tendenza all’unificazione si verifica allo stesso modo nel *diritto dei contratti*. In realtà, la maggior parte della disciplina applicabile ai contratti commerciali (disciplinati o meno dal codice di commercio) è di diritto comune: si applica loro ampiamente il regime generale dei negozi giuridici, delle obbligazioni e dei contratti; buona parte delle norme specifiche dei diversi tipi contrattuali civili è ugualmente applicabile agli omologhi contratti commerciali. Inoltre, vi sono contratti regolamentati nella sola legge commerciale, senza che si dia luogo, pertanto, ad una contrapposizione tra regime comune e speciale. E tra i contratti con regolamentazione specifica tanto nella legge civile come in quella commerciale le divergenze sono via via venute diminuendo. Riprendo qui le conclusioni che esposi in altra occasione, come manifesto contro la “riaffermazione” dell’autonomia del diritto commerciale come diritto dei contratti commerciali come “contratti d’impresa”<sup>3</sup>: “(a) la borghesia commerciale e finanziaria, prima, e industriale, poi (classe un tempo rivoluzionaria...) creò principi e regole speciali dei contratti (commerciali) a fronte di quelli di diritto “comune”, quando le furono necessari; (b) tali principi e regole si diffusero negli ambiti del diritto civile dei contratti patrimoniali, divennero largamente comuni (“commercializzazione” del diritto privato); (c) i principi e le regole speciali dei recenti contratti di consumo pure iniziano a divenire comuni (secondo una, diciamo, “consumatorizzazione” del diritto privato). Discende(rà) da questi movimenti [(b) e (c)] l’armonizzazione (e una considerevole unificazione) del diritto privato dei contratti”<sup>4</sup> E in nota aggiunsi: “Senza volere estinguere le esistenti specialità e complessità, in luogo delle categorie contratti civili, contratti commerciali, contratti di consumo, ecc..., si muova verso la categoria dei contratti privati (o di diritto privato) – in contrapposizione ai contratti pubblici (o di diritto pubblico)...”. Si potrà tuttavia obiettare: la legislazione commerciale tuttora conserva un regime speciale, comune per gli atti di commercio in generale, inclusi pertanto i contratti. Tuttavia, questo regime è di dimensione ridotta e poco rilevante e nel tempo si sta viepiù restringendo<sup>5</sup>; e l’eventuale manutenzione dello stesso non necessita di codici o leggi commerciali. Perseverare, dunque, nella regolamentazione, nell’investigazione e nell’insegnamento separati di contratti civili e contratti commerciali equivale a mantenere ed accrescere vari costi: costi di comprensione e di accesso alle fonti per quanti ad esse si devono abbeverare per lavoro – talvolta costi di esoterismo –, costi nell’applicazione

<sup>3</sup> J.M. COUTINHO DE ABREU, *Sobre a (não) reautonomização do direito comercial*, in *Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Carlos Ferreira de Almeida*, vol. II, Coimbra, Almedina, 2011, 21-22, o ID., (nt. 1), 48 s.

<sup>4</sup> Si v. anche, in certa misura nel medesimo senso, F. DENOZZA, *Sulle tracce di una vecchia talpa: il diritto commerciale nel sistema neoliberale*, in questa *Rivista*, 2015, n. 3, 13 s., 15 s., e M. MAUGERI, *Diritto civile e diritto commerciale: l’unità del diritto privato oggi*, *ivi*, 13 s.

<sup>5</sup> V. il mio *Curso*, (nt. 1), 67 s.

(giudiziale o meno) del diritto, costi nella sistematizzazione e nella didattica della conoscenza.

Discende da tutto ciò che anche quelli che sono chiamati *principi* (tradizionali) del diritto commerciale sono stati via via integrati nel diritto civile – principi come quelli del rafforzamento del credito, della protezione dell'affidamento, della celerità nelle operazioni negoziali e della certezza nelle transazioni<sup>6</sup>.

Tutta questa comunizzazione-commercializzazione nel diritto privato patrimoniale, che procede fianco a fianco con lo sviluppo del capitalismo e dei suoi strati dominanti, rappresenta, sia detto tra parentesi, in maniera simultanea e paradossale il trionfo del diritto commerciale (imponendo le sue regole e i suoi principi al diritto civile) e, se non la sua “morte sostanziale” (confermabile se scomparisse tutto o parte essenziale del diritto speciale dei commercianti e delle rispettive attività professionali), perlomeno una ritirata formale, meritevole di menzione, da territori che da molto tempo si era conquistati.

Non stupisce, pertanto, che anche l'*unificazione formale o legislativa* del diritto privato si stia realizzando. Per citare solo alcuni paesi di tradizione codificatrice che rimossero il raddoppiamento dei grandi codici di diritto privato: Svizzera (Codice delle obbligazioni del 1907 – include la disciplina delle società), Italia (Codice civile del 1942), Olanda (Codice civile del 1992), Brasile (Codice civile del 2002), Argentina (Codice civile e commerciale del 2014)<sup>7</sup>.

Abbiamo qui esempi di *transito totale di codici commerciali* – scomparirono perché si desse luogo a codici unitari di diritto privato (nonostante siano generalmente denominati “civili”).

#### 4. *Codici commerciali e decodificazione*

Fenomeno degno di nota in molti paesi con codici commerciali è stata la decodificazione – l'uscita da tali codici di diversi ed importanti capitoli. Decodificazione coerente con la segnalata generalizzazione o comunizzazione del diritto commerciale, la crescente complessità e lo sviluppo di diversi settori normativi (sulle orme dello sviluppo dei corrispondenti settori dell'attività economica) e, talvolta, la regolamentazione internazionale.

I capitoli che escono dai codici commerciali vanno formando nuovi codici o leggi speciali di maggiori dimensioni ed aggiornati, gli uni e le altre andando a costituire microsistemi con oggetto specifico e propri principi<sup>8</sup>. Il macrosistema del diritto

<sup>6</sup> Cfr. J.M. COUTINHO DE ABREU, (nt. 1), 48-49.

<sup>7</sup> Negli Stati Uniti d'America, lo *Uniform Commercial Code*, pur essendo un “codice” (senza natura normativa) delle obbligazioni e dei contratti “commerciali”, è un codice unitario, che non si contrappone a legislazioni o codici civili delle obbligazioni e dei contratti dei diversi Stati (ciononostante, quel codice presenta specialità di regime per i casi in cui una o entrambe le parti nelle transazioni siano “commercianti” – ma pure i codici unitari riferiti nel testo operano parallele distinzioni –).

<sup>8</sup> V., in generale, N. IRTI, «L'età della decodificazione» vent'anni dopo, in *Diritto e società*, 1999, 193 s.

commerciale appare allora come *forza centrifuga* e frammentatrice. E i microsistemi perdono i vecchi referenti (commercianti, atti di commercio) o li rendono insignificanti.

Illustriamo brevemente il fenomeno nell'esperienza portoghese. Varie materie che si trovavano nel *Código Comercial* sono oggi in codici autonomi: *Código das Sociedades Comerciais*, *Código dos Valores Mobiliários*, *Código do Registo Comercial*, *Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas*. E in leggi speciali: ad esempio dei titoli di credito, delle cambiali e degli assegni, delle assicurazioni, del commercio marittimo, delle ditte e denominazioni, delle scritture contabile. Dei 749 articoli che il *Código Comercial* aveva quando venne alla luce, ne residuano 222 (molti dei quali non nella formulazione originale)<sup>9</sup>.

L'esperienza portoghese è parallela a quella di altri paesi. Si intende pertanto la sopravvivenza a varie latitudini, nel XXI secolo, di codici commerciali ottocenteschi: sopravvivono, ma scheletrici, *quasi in transito*, giacché la regolamentazione delle attività economiche più dinamiche che in essi era accolta è emigrata verso altri lidi e lì ha prosperato – senza una volontà di visitare nuovamente la vecchia casa, ma anche senza la necessità di demolirla.

#### 5. Tra l'unificazione del diritto privato e la decodificazione: spazio per la (ri)codificazione commerciale?

Per il materiale giuridico che è o sta per essere *sostanzialmente unificato*, ma continua duplicato in codici o leggi commerciali e in codici o leggi civili, sembra auspicabile la *concentrazione in questi ultimi*. Ricordo a tale proposito le materie del diritto delle obbligazioni e dei contratti.

D'altra parte, il fenomeno della *decodificazione commerciale* è venuto per restare. *La coerenza problematico-sistematica dell'oggetto e delle soluzioni supporta l'autonomizzazione formale* (in codici e leggi specifici), per esempio, del diritto delle società, del diritto della navigazione marittima e aerea, del diritto dell'insolvenza (con dimensioni sostanziali e processuali), del diritto dei valori mobiliari e degli strumenti finanziari, della banca e delle assicurazioni (questi tre tutti con una importante dimensione "istituzionale" di supervisione e regolamentazione), del diritto delle scritture contabili.

La *stessa coerenza* giustifica l'autonomia legislativa di rami giuridici come il diritto della (cosiddetta) proprietà industriale e il diritto della difesa della concorrenza, entrambi di norma integrati nel diritto commerciale o ad esso associati – nonostante siano applicabili sia a commercianti che a non commercianti, imprenditori e non imprenditori (e a ciò non osta

---

<sup>9</sup> E alcuni articoli, nonostante non siano stati esplicitamente abrogati, tuttavia non sopravvivono: si pensi, ad esempio, a diverse norme relative a "gerenti, ausiliari e cassieri".

la consacrazione del vocabolo “impresa” – in senso soggettivo – per designare i destinatari della disciplina della concorrenza<sup>10</sup>).

Di conseguenza, ciò che eventualmente residui, tra la tendenza per l'unificazione del diritto privato e la decodificazione commerciale (ad esempio, lo statuto dell'imprenditore commerciale individuale e la disciplina di diritti e negozi sull'azienda), pare molto poco per alimentare un nuovo codice commerciale – si ricordi nuovamente il codice civile italiano, che giustamente ha visto l'integrazione di tali materie.

Tuttavia, in tempi recenti si sono verificate alcune esperienze e proposte di (ri)codificazione commerciale (o qualcosa di simile).

Nel 2000 è stato approvato il *Code de Commerce* francese. Si tratta tuttavia, essenzialmente, di un codice di compilazione/concentrazione in un solo testo di legislazione extravagante – molta che già aveva sostituito parti del codice del 1807<sup>11</sup>, altra che veniva ad essere considerata come commerciale, nonostante fosse applicabile anche a soggetti non qualificabili come commercianti e ad atti giuridici non specifici del commercio.

Lo *Unternehmensgesetzbuch* (Codice delle imprese) austriaco del 2005 ha il merito di non definirsi codice “commerciale” o “di commercio”, denominazioni da molto tempo distanti dagli omonimi del linguaggio corrente e dell'economia per esprimere l'ambito materiale dei vecchi codici, obbligando per questo ad un ulteriore contorsionismo proprio dei giuristi: quando discorriamo di “commercio”, discorriamo di “commercio in senso giuridico”... Lo *Unternehmensgesetzbuch* si focalizza sulle imprese, non solamente quelle tradizionalmente intese come commerciali, anche nelle restanti. Per il resto, adotta una struttura simile a quella del precedente *Handelsgesetzbuch*<sup>12</sup>.

Nel 2013, la *Sección de Derecho Mercantil* della *Comisión General de Codificación* spagnola ha concluso un (esteso) progetto preliminare (*anteproyecto*) di *Código Mercantil*. Questa proposta ha un dichiarato proposito politico-giuridico. Effettivamente, la *Constitución* del 1978 garantisce l'unità del mercato interno spagnolo e attribuisce a tale fine allo Stato la competenza esclusiva in materia di “legislación mercantil”; le “Comunidades Autónomas” hanno alcune competenze in materia di legislazione civile. Per prevenire e/o impedire eventuali incursioni autonomistiche legislativo-civili (soprattutto in materia di diritto delle obbligazioni e dei contratti) che turbino quella unità del mercato interno, il potere politico ha promosso la predisposizione di un codice commerciale. Codice che, per raggiungere quell'obiettivo, presenta ambiti applicativi notevolmente ampi. Nell'ambito soggettivo si

<sup>10</sup> Cfr. J.M. COUTINHO DE ABREU, in *Lei da Concorrência – Comentário Conimbricense* (coordinato da M. Lopes Porto, J.L. da Cruz Vilaça, C. Cunha, M. Gorjão-Henriques, G. Anastácio), Coimbra, Almedina, 2013, 34 s.

<sup>11</sup> Nel 2000, solo 150 articoli del vecchio codice erano ancora esistenti, e meno di 30 nella formulazione originaria: J. MONÉGER, *De l'ordonnance de Colbert de 1673 sur le commerce au Code de Commerce français de septembre 2000: réflexion sur l'aptitude du droit économique et commercial à la codification*, in *Revue Internationale de Droit Économique*, 2004, 185.

<sup>12</sup> Titoli principali, o capitoli dello UGB: disposizioni generali (concetti di impresa e impresario, registri, ditte, trasferimento dell'impresa, ecc.); società; scritture contabili; negozi giuridici legati alle imprese (disposizioni generali e mezza dozzina di contratti); commercio marittimo.



includono gli imprenditori (comprendendo tanto quelli che sono secondo il diritto vigente imprenditori commerciali, quanto quelli che non lo sono), i liberi professionisti e ancora (ma non ultimi) gli scienziati e gli artisti che producano per il mercato. Quanto all'ambito oggettivo, sono considerati commerciali gli atti e i contratti in cui intervengano professionalmente quei soggetti, gli atti e i contratti che, in ragione dell'oggetto o del mercato in cui sono celebrati, il codice qualifica come commerciali, e gli atti di concorrenza nel mercato<sup>13</sup>.

Più sorprendente è il progetto di legge per un nuovo codice commerciale brasiliano. Sorprendente, ai miei occhi, giacché si propone di tornare a trasferire in un nuovo codice materie che erano state traslate nel codice civile (in buona misura) unitario del 2002. Sarà sufficiente riportare qui la previsione di cui all'art. 1 del progetto<sup>14</sup>: “Questo codice disciplina, nell'ambito del diritto privato, l'organizzazione e lo sfruttamento dell'impresa e le materie connesse, incluso il diritto societario, il diritto contrattuale d'impresa, il diritto cambiario, il diritto del commercio agricolo, il diritto commerciale marittimo e il diritto processuale d'impresa”<sup>15</sup>.

#### 6. Per altre conversazioni

Quando finisce un codice di commercio, non finisce il diritto commerciale.

Persa l'autonomia formale o legislativa, non si perde, perlomeno, l'*autonomia didattica* e di ricerca di questo diritto – che si continui a definirlo come diritto commerciale o passi ad

---

<sup>13</sup> Per la presentazione generale dell'*Anteproyecto*, v. ad esempio A. BERCOVITZ, *Acerca del nuevo código mercantil*, in *Estudios de derecho mercantil – Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gomez Segade*, Madrid, Marcial Pons, 2013, 29 ss., M. OLIVENCIA, *El título preliminar de la propuesta de código mercantil*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2013, n. 290, 11 s. (entrambi gli autori, paladini del diritto commerciale come diritto del mercato e membri della commissione che ha elaborato il progetto preliminare, con discorsi molto favorevoli alla proposta di codice), L. VELASCO SAN PEDRO, *La propuesta de nuevo código mercantil en España*, in *Boletim de Ciências Económicas, vol. LVII – Homenagem ao Prof. Doutor António José Avelãs Nunes*, Coimbra, 2014, 3389 s., e J.M. GONDRA, *La deconstrucción del concepto del derecho mercantil em aras de la unidad de mercado*, in *Revista de Derecho Mercantil*, 2013, n. 290, 27 s. (con riflessioni critiche). Pare tuttavia che il progetto preliminare con verrà approvato come testo di legge.

<sup>14</sup> Nella versione del progetto di legge del Senato, n. 487 del 2013.

<sup>15</sup> E ancora si ponga mente, già non su di un piano nazionale, all'idea di un codice commerciale per l'Unione Europea recentemente presentata da M. LEHMANN, *Braucht Europa ein Handelsgesetzbuch?*, in *ZHR (Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht)*, 2017, 9-42. Tale codice potrebbe essere strutturato in quattro parti (35-42): 1 – Diritto dell'organizzazione (*Organisationsrecht*): a) Registro commerciale; b) Diritto contabile (*Bilanzrecht*); c) Rappresentanti ed ausiliari di commercio (*Handelsvertreter und-gehilfen*); d) Diritto delle società (quantomeno le forme societarie comunitarie/europee). 2 – Regole del mercato: a) diritto dei negozi giuridici (in particolare diritto dei contratti); b) diritto delle imprese; c) diritto della concorrenza; d) diritto della proprietà industriale (*Immaterialgüterrecht und Gewerblicher Rechtsschutz*). 3 – Infrastruttura: a) Operazioni di pagamento (*Zahlungsverkehr*); b) trasferimento di strumenti finanziari; c) garanzie del credito. 4 – Diritto dell'uscita dal mercato (o dell'insolvenza).

essere designato diritto (privato) del(dei) mercato (mercati) o, come preferisco, diritto delle imprese<sup>16</sup>.

Pur potendosi *discorrere sulla autonomia sostanziale* del diritto commerciale (o delle imprese, ecc...)<sup>17</sup>, per mancanza di un criterio unitario di delimitazione o di un nucleo materiale di riferimento (senza una stella, i vari pianeti normativi hanno la medesima luce), i commercialisti (o gli imprenditoriali, ecc...) possono trovare molto nei fondamenti storici del diritto dei settori economico-imprenditoriali; partendo da là, hanno molto per presentare, relazionare, confrontare, selezionare e *pensare globalmente* la nebulosa giuridico-commerciale (o giuridico-imprenditoriale, ecc...)<sup>18</sup>.

Ma si tratta di questioni per altre conversazioni.

---

<sup>16</sup> Cfr. J.M. COUTINHO DE ABREU, *Da empresarialidade – As empresas no direito*, Coimbra, Almedina, 1996 (rist. 1999), 306, e ID., (nt. 1), 46, 54.

<sup>17</sup> Sulla questione, in Italia, v. M. LIBERTINI, *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in questa *Rivista*, 2015, n. 3, 34 s.

<sup>18</sup> Si v. sul punto M. LIBERTINI, (nt. 17), 45: “pur riconoscendo la necessità degli specialismi, occorre reagire al pericolo di una frammentazione definitiva della cultura giuridica: il diritto contemporaneo deve mirare alla coerenza nel rispetto di principi e valori, e ciò richiede che le analisi specialistiche possano essere vagliate alla luce di principi generali”.